



CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI SONDRIO, CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SONDRIO, LA COMUNITÀ MONTANA DI MORBEGNO CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI MORBEGNO, E L'ETS PARTNERPER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A CASA TUTTO BENE 2.." – CUP..... – CIG

TRA

COMUNE di SONDRIO, con sede legale in Sondrio, piazza Campello n. 1, C.F. e p.IVA 00095450144, in qualità di Ente Capofila dell'**Ambito Territoriale Sociale di Sondrio** d'ora innanzi indicato anche solo come "**UdP Sondrio**", qui rappresentato da, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

E

COMUNITÀ MONTANA di MORBEGNO, con sede legale in Morbegno (SO), via n. ..., C.F. e p.IVA, in qualità di Ente Capofila dell'**Ambito Territoriale Sociale di Morbegno (SO)**, d'ora innanzi indicato anche solo come "**UdP Morbegno**", qui rappresentato da, domiciliato per la carica presso la suddetta sede della Comunità Montana;

L'ETS PARTNER, con sede legale in....., C.F./p.IVA, d'ora innanzi indicato solo come ".....", qui rappresentato da.....;

*(l'UDP di Sondrio, l'UdP di Morbegno e l'ETS partnersono di seguito anche definiti congiuntamente le "**Parti**")*

Premesso

.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla co-progettazione e realizzazione degli interventi a sostegno delle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti così come descritti nel "*Progetto esecutivo ACTB2..*" individuato in premessa approvato con, progetto scaturito ad esito del Tavolo di co-progettazione tra le Parti e allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per la durata concordata.

In ragione di quanto precede, le Parti si assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la più efficace tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dal "Progetto esecutivo", e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.



Art. 2 – Impegni e compiti delle Parti

1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la piena attuazione del *“Progetto esecutivo,”* allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Segnatamente, ciascuna Parte si impegna a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la diligenza professionale richiesta e a informare tempestivamente l'altra Parte di ogni circostanza sopravvenuta che dovesse incidere sul buon esito del *“Progetto esecutivo”*.
3. Le Parti sono direttamente responsabili della realizzazione delle attività previste dal *“Progetto esecutivo”*.
4. In particolare, il partner ETS si impegna a:
 - a) svolgere le seguenti attività:
 - i. realizzare, in proporzione al numero di utenti effettivamente presi in carico, gli interventi di assistenza domiciliare nelle modalità e nelle forme descritte dal progetto esecutivo;
 - ii. realizzare, in proporzione al numero di utenti effettivamente presi in carico, gli interventi di supporto a distanza e di segretariato sociale (care management);
 - iii. accompagnare gli interventi domiciliari sopra descritti con sistemi di telesorveglianza connessi a centrali di monitoraggio anche acquisendo da terzi beni, strumenti e servizi e quanto altro necessario, fermo restando relativamente all'acquisto dei device di monitoraggio (sensori, centrali domotiche, dispositivi indossabili, ecc.) che la strumentazione sarà acquisita dall'ETS partner attivando procedure ispirate ai principi del Codice dei contratti pubblici (come meglio precisato appresso), e sarà rendicontata e rimborsata con le risorse a disposizione;
 - iv. mettere a disposizione punti di accesso fisici o virtuali attraverso cui gli utenti possano attivare i servizi;
 - v. mettere in atto, anche con l'ausilio di terzi, le azioni di comunicazione e promozione dei servizi previsti dal progetto;
 - vi. collaborare con gli Uffici di Piano e l'ASST alle procedure di valutazione necessarie alla presa in carico e allo sviluppo dei progetti di vita indipendente;
 - vii. coordinare gli attori e le attività del progetto attraverso una funzione operativa specificatamente individuata di project manager che opererà in stretto raccordo con il responsabile di progetto individuato dall'Ufficio di Piano di Sondrio;
 - viii. intensificare e potenziare le attività degli sportelli assistenti famigliari realizzati in collaborazione con l'Ufficio di Piano di Sondrio e con l'Ufficio di Piano di Morbegno;
 - ix. sviluppare le azioni di potenziamento delle alleanze e di networking, coinvolgendo e connettendo gli attori del territorio pubblici e privati e facilitando il rafforzamento delle associazioni di volontariato che si occupano delle persone anziane;
 - b) programmare, organizzare e realizzare i servizi e le attività previste nel Progetto;
 - c) rendicontare puntualmente le spese e i costi sostenuti per l'attuazione del



- servizio e degli interventi concordati secondo le indicazioni che verranno impartite dall'UdP Sondrio;
- d) rendicontare le spese sostenute con cadenza bimestrale e le attività svolte attraverso una relazione semestrale.
5. Ferma restando la natura non sinallagmatica del rapporto tra le Parti, l'ETS partner, al fine di garantire la più efficace attuazione del Progetto, potrà avvalersi degli altri Soggetti coinvolti, pubblici e privati, nonché collaborare con la Rete territoriale allargata, come meglio descritto nel Progetto stesso, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in virtù di accordi raggiunti con l'ETS partner.
6. Il Comune è esonerato da responsabilità conseguenti ai rapporti di collaborazione intrattenuti dall'ETS partner a qualsiasi titolo con i suoi ausiliari, prestatori d'opera e soggetti terzi in genere.
7. L'UdP Sondrio si impegna a:
- a) garantire il coordinamento con gli Uffici di Piano di Sondrio e di Morbegno e i servizi comunali che devono interagire con l'ETS partner per il buon andamento del progetto;
 - b) assicurare il monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione;
 - c) individuare un referente amministrativo e un referente tecnico per le equipe dei servizi sociali.

Art. 3 – Durata

La presente Convenzione ha validità **dalla data di avvio delle attività, presuntivamente fissata al 01/10/2026, sino al 31/12/2027**, fermo restando che le attività di rendicontazione, comprensive di tutti i costi e le spese sostenuti a far tempo dalla data di avvio delle attività, potranno concludersi anche successivamente a tale data e fatte salve eventuali proroghe del termine finale di conclusione delle attività coerenti con le eventuali proroghe concordate.

Le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare eventuali modifiche della Convenzione che dovessero rendersi necessarie a causa di disposizioni normative a cui il Comune dovrà attenersi.

È inoltre prevista possibilità di **proroga fino al 31/12/2028**, previa intesa tra le Parti a seguito delle valutazioni assunte e dell'accertamento delle risorse, da assumersi entro tre mesi prima della scadenza qui prevista al 31/12/2027.

Art. 4 – Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ETS partner mette a disposizione le risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc., operanti a qualunque titolo), le risorse tecniche/strumentali e/o finanziarie individuate nel Progetto esecutivo, i cui costi e spese verranno rimborsati previa rendicontazione nei termini previsti dalla presente Convenzione.

È fatta salva la facoltà dell'Ente partner di avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati nell'art. 2, alle condizioni ivi specificate.

Per la realizzazione degli interventi l'Ufficio di Piano di Sondrio e l'Ufficio di Piano di Morbegno metteranno a disposizione, per quanto di rispettiva competenza e in conformità



a quanto previsto dal “Progetto esecutivo”, la quota di 240.000 € a carico dell’Ambito territoriale sociale di Sondrio (35.000 € per ottobre-dicembre 2026 e 205.000 € per l’anno 2027) e la quota di 136.402 € a carico dell’Ambito territoriale sociale di Morbegno (19.934 € per ottobre-dicembre 2026 e 116.468 € per l’anno 2027), pari ad una somma di complessivi 376.402. Detti contributi costituiscono importo massimo erogabile a carico degli UdP e sono a copertura parziale delle spese ammissibili totali, cui si aggiungono le entrate da rette a carico degli utenti, le risorse messe derivanti da altre progettualità e le risorse messe a disposizione dall’ETS partner, secondo quanto riportato nella tabella “Budget di progetto” allegata al Progetto esecutivo e di seguito riportata:

Descrizione dettagliata delle voci di costo		

La misura complessiva del contributo a carico dei due UdP sarà calcolata partendo dal totale delle singole voci di spesa indicate nella rendicontazione, dopo avere dedotto le entrate derivanti dagli utenti, le entrate derivanti dalle altre progettualità e il co-finanziamento a carico degli ETS.

La ripartizione del contributo tra i due Uffici di Piano sarà calcolata in proporzione alle ore di assistenza diretta effettivamente erogate a favore di utenti dei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 5 – Termini di pagamento

Il pagamento del contributo sarà effettuato in base a regolari documenti contabili, emessi dall’ETS partner con cadenza bimestrale ad ogni UdP , ciascuno corredato da una relazione riepilogativa delle spese sostenute e quietanzate da redigersi in conformità alle indicazioni impartite dal Comune nonché delle attività svolte sulla base del “Progetto esecutivo”.

A titolo indicativo si indicano qui di seguito gli **Elementi da inserire in fattura**:

- *Titolo del progetto;*
- *Estremi identificativi della Convenzione a cui la fattura si riferisce;*
- *Numero della fattura;*
- *Data di fatturazione;*
- *Estremi identificativi dell’intestatario;*
- *Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);*
- *CUP del progetto, laddove presente;*
- *CIG.*

Gli UdP provvederanno a liquidare quanto dovuto entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione, salva interruzione del termine nel caso di necessità di chiarimenti/rettifiche.

Nel caso di contestazioni da parte degli UdP per inadempimenti in ordine agli obblighi assunti dall’ETS partner, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi, limitatamente alle voci ed importi oggetto di contestazione, sino alla definizione secondo buona fede della contestazione insorta, impregiudicata la tutela giurisdizionale per ciascuna delle Parti.



Il pagamento è condizionato alla regolarità contributiva da accertare attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate a mezzo PEC entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo del Comune.

L'ETS partner si impegna a conformarsi alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dichiara che i pagamenti dovranno avvenire sul seguente conto corrente dedicato:

Persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato:

Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto tramite posta elettronica certificata all'UdP Sondrio.

Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti dall'ETS partner per il personale impiegato nelle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento al CCNL cooperative sociali ed eventuali accordi territoriali e aziendali applicabili nel periodo in cui vengono svolte le singole attività. A tal fine, verranno considerati i costi orari indicati nelle tabelle ministeriali del costo del lavoro o negli specifici elaborati definiti tra le parti sindacali (Confcooperative e OO.SS.) relativamente agli accordi di primo e/o di secondo livello. I costi orari terranno in considerazione il livello contrattuale della risorsa impiegata, l'anzianità di servizio e le 1548 ore annualmente mediamente lavorate indicate nelle tabelle ministeriali del costo del lavoro. Si terranno inoltre in considerazione anche eventuali meccanismi e sistemi incentivanti e premiali volti ad attrarre e trattenere le risorse umane. Per il rimborso chilometrico unitario si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto Integrativo Provinciale delle cooperative della provincia di Sondrio o ad eventuali altri accordi aggiuntivi e migliorativi.

Art. 6 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle indicate nel "*Progetto esecutivo*", elaborato e condiviso dalle Parti all'esito dei lavori del Tavolo di co-progettazione effettuati, fatte salve eventuali modifiche successive che si rendessero necessarie e che verranno concordate riattivando il Tavolo di co-progettazione.

Il Responsabile-Coordiatore di progetto, in conformità a quanto stabilito nell'ambito della procedura di co-progettazione, è *il Dirigente pro tempore del Settore Servizi Sociali del Comune, dott. Luca Verri*.

Per l'ETS partner il referente nei rapporti con gli Uffici di Piano per l'attuazione della presente Convenzione è.....

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS partner si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.

L'ETS partner si impegna a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Responsabile del Progetto, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente



Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

L'ETS partner si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove è eseguito il servizio. Si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'ETS partner potrà ottemperare a quanto previsto nel presente articolo compatibilmente con le difficoltà, note alle Parti, di reperimento di qualificate risorse umane nel comparto caratterizzato da una strutturale e diffusa carenza di profili professionali idonei rispetto al fabbisogno, in considerazione anche dell'altrettanto ineludibile necessità di non impoverire altri servizi essenziali del territorio.

Art. 7 – Assicurazioni

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dei due UdP, l'ETS partner provvede alla copertura assicurativa di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

In caso di violazione degli obblighi contributivi o assicurativi obbligatori nei confronti del personale dipendente, previa comunicazione all'ETS partner dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà essere sospesa l'erogazione del contributo previsto nei limiti delle somme corrispondenti all'eventuale inadempienza fino a quando non si sarà accertato che il debito verso i lavoratori ed istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato ovvero che la relativa vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto attuatore non potrà opporre eccezione né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi.

L'ETS partner, per quanto di rispettiva competenza, è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che gli UdP sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'ETS partner è tenuta, per quanto di rispettiva competenza, a garantire la copertura assicurativa del personale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché ad attivare e mantenere, per tutta la durata della presente Convenzione, copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse.

Art. 8 – Divieto di cessione. Facoltà di avvalersi della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle attività e di fornitori per l'acquisto di beni e di prestazioni pedepedeutici all'attuazione della Convenzione

È fatto divieto all'ETS partner di cedere totalmente o parzialmente la presente Convenzione, senza autorizzazione scritta del Comune.

Per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione, l'ETS partner potrà avvalersi della collaborazione della Rete territoriale allargata degli Ambiti Territoriali Sociali di Sondrio e di Morbegno

L'ETS partner al fine di attuare quanto previsto nella presente Convenzione e nel Progetto esecutivo avrà facoltà di avvalersi delle prestazioni di terzi per i quali non ricorra alcuna



delle situazioni di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. 36/2023 limitatamente allo svolgimento delle seguenti attività accessorie e/o strumentali:

- fornitura di beni, servizi, licenze e assistenza funzionali ad offrire un sistema domotico e di telesorveglianza presso le abitazioni private degli utenti;
- fornitura di servizi connessi alla gestione h24 delle segnalazioni dei sistemi di telesorveglianza e gestione delle segnalazioni secondo protocolli prestabiliti quali ad esempio centrali di telesoccorso/telemonitoraggio;
- consulenze e servizi volti ad assicurare le azioni di comunicazione e promozione dei servizi previsti dal progetto;
- agenzie formative;
- agenzie in possesso delle necessarie autorizzazioni ministeriali per il reperimento di assistenti familiari;
- consulenti e aziende per la valutazione e l'installazione dei sistemi domotici, di telesorveglianza, ecc.;
- singoli liberi professionisti connessi alle attività di valutazione, progettazione individualizzata, realizzazione di interventi domiciliari in presenza o a distanza;
- attività svolte da associazioni di volontariato per assicurare a titolo esemplificativo: trasporto, accompagnamento, socializzazione, compagnia, ecc..

Art. 9 – Monitoraggio delle attività

Gli UdP assicurano il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovessero ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS partner, il quale si impegna ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

L'ETS partner, con cadenza bimestrale, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che gli UdP possano svolgere le attività di controllo. Gli UdP si riservano, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

A conclusione delle attività oggetto della co-progettazione, l'ETS partner presenterà entro e non oltre 30 giorni una relazione conclusiva, nella quale sarà indicato anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Sondrio, in qualità di Titolare del Trattamento, per tutta la durata della presente Convenzione, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali necessari alla effettuazione delle prestazioni di cui al "*Progetto esecutivo*" allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto, con separato provvedimento nominerà l'ETS partner quale Responsabile del trattamento esterno dei dati, quale soggetto indicato che per esperienza, capacità e affidabilità fornisce idonea garanzia del rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dati.



Il Responsabile del trattamento si impegna a nominare gli eventuali incaricati del trattamento all'interno della propria struttura, osservando rigorosamente le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza stabiliti dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal Regolamento UE n.179/2016 (GDPR) e dal d.lgs. 101/2018.

Art. 11 – Risoluzione e recesso

Il Comune di Sondrio si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione a seguito di violazioni gravi della stessa o del mancato rispetto da parte dell'ETS partner degli impegni assunti, di reiterate inadempienze agli impegni assunti.

Eventuali inadempienze a quanto previsto nel presente atto dovranno essere contestate per iscritto via PEC dalla parte non inadempiente, con invito a porre rimedio alle eventuali inadempienze e, comunque, a presentare le proprie controdeduzioni, entro il congruo termine indicato nella diffida ad adempiere, che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni.

Decorso il termine assegnato senza che si sia posto adeguato rimedio alle inadempienze contestate, valutate le controdeduzioni e l'imputabilità a colpa della parte inadempiente, la parte non inadempiente potrà dichiarare la risoluzione della Convenzione, con determinazione da comunicare all'altra parte in forma scritta mediante PEC.

Art. 12 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al codice civile; al d.lgs. 117/2017; alla legge n. 241/1990.

Art. 13 – Controversie

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non sia stato possibile ricomporre in via amichevole, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria competente per legge, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Art.14 - Rispetto principi e obblighi di finanziamento

L'ETS partner si impegna a rispettare e garantire gli obblighi, i vincoli ed i principi generali di finanziamento, ivi incluso il divieto di doppio finanziamento, come risultanti sia dalla presente Convenzione sia dal Progetto esecutivo ad esso allegato.

Art. 15 – Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, l'ETS partner, sottoscrivendo la presente Convenzione attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'ETS partner approva e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile con la propria natura giuridica, dal proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo nell'esecuzione della presente Convenzione il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sondrio reperibile sul sito internet comunale (sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali") e prende atto delle cause di risoluzione



contrattuali previste dei codici di comportamento nazionale e aziendale, in caso di violazione dei codici stessi.

Il Comune di Sondrio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesterà per iscritto le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, il Comune disporrà, se del caso, la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'ETS partner si impegna altresì a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è sottoscritta mediante apposizione di firma digitale.

Art. 16 - Disposizioni fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'ETS partner, salvo quanto appresso.

Ai sensi del d.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 4 tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale

Per l'Ufficio di Piano di Sondrio
Il Responsabile Ufficio di Piano:

Per l'Ufficio di Piano di Morbegno
Il Responsabile Ufficio di Piano:

Per L'ETS partner
Il legale rappresentante: